

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT. B) L. 120/2020
E SS MM II, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE
DELLE BUSTE PAGA E DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E CONNESSI
RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE, DIRIGENTE ED AI REDDITI
ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE, PRESSO L'ASPAL-LOTTO UNICO.**

CPV 79631000-6

CIG 9104735900

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

SOMMARIO

INFORMAZIONI GENERALI

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 - Oggetto dell'appalto
- Art. 3 - Lotto di gara e valore contrattuale dell'appalto
- Art. 4 – Durata dell'appalto
- Art. 5 - Ordine di validità dei documenti d'appalto
- Art. 6 – Soggetti ammessi alla gara
- Art. 7 - Requisiti per la partecipazione alla gara
- Art. 8 – Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi e reti di imprese
- Art. 9 – Subappalto
- Art. 10 – Avvalimento
- Art. 11 – Procedura e criterio di aggiudicazione
- Art.12 – Documentazione amministrativa
- Art.13 – Offerta economica
- Art. 14 – Cause espresse di esclusione
- Art. 15 - Chiarimenti
- Art. 16 – Modalità di Sospensione o Annullamento
- Art. 17 - Seggio di gara
- Art. 18 – Soccorso istruttorio
- Art. 19 – Aggiudicazione
- Art. 20 – Stipulazione contratto
- Art. 21 – Cauzione definitiva
- Art. 22 – Responsabilità e penalità
- Art. 23 – Risoluzione del contratto
- Art. 24– Prezzi
- Art. 25 – Clausola limitativa delle proponibilità di eccezioni
- Art. 26- Modalità di fatturazione e pagamenti
- Art. 27 – Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii
- Art. 28 - Subappalto
- Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 30 – Cessione del contratto
- Art. 31 – Trattamento dei dati personali
- Art. 32 – Foro competente
- Art. 33 - Allegati

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 E SS MM II PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E CONNESSI, RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE, DIRIGENTE ED AI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE, PRESSO L'ASPAL-LOTTO UNICO CIG 79200000-6	
Stazione appaltante	ASPAL – Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro
Indirizzo stazione appaltante	Via Is Mirrionis n. 195 – 09122 CAGLIARI 070/6067923 sito istituzionale: http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro e-mail: logistica.acquisti.aspal@regione.sardegna.it pec: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it
Servizio titolare del procedimento	Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili
Responsabile del procedimento – Art.31 D.Lgs 50/2016-	Dott. Dott. Giampiero Ucheddu guccheddu@regione.sardegna.it
Responsabile fase di affidamento- Art. 34 c. 2 l. r. n. 8/2018	Dott. Valerio Carzedda vcarzedda@regione.sardegna.it
Determinazione a contrarre	Determinazione del Direttore del Servizio n. _____ del _____
Procedura di gara	Procedura negoziata (art. 1 comma 2 lett.b L. 120/2020) mediante Richiesta di Offerta su Sardegna Cat
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso (art. 1 c. 3 l. 120/2020 ss.mm.ii.)
Termine richiesta chiarimenti	01/03 ore 18:00
Termine ultimo pubblicazione chiarimenti	03/03 ore 18:00
Termine ricevimento offerte	08/03 ore 18:00
Gestore della piattaforma telematica	Sardegna Cat. https://sardegnacat.it .

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

Art. - 1 Definizioni

Nell'ambito del presente disciplinare di gara, del capitolato tecnico, dei documenti complementari e di tutta la documentazione contrattuale applicabile, verranno adottate le seguenti definizioni:

- a) **ASPAL e/o Agenzia.** Per ASPAL e/o Agenzia si intende l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro;
- b) **CPI.** Per CPI si intendono gli uffici territoriali dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro;
- c) **Soggetto candidato.** Per soggetto candidato si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata;
- d) **Soggetto concorrente.** Per soggetto concorrente si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata;
- e) **Soggetto aggiudicatario.** Per soggetto aggiudicatario si intende quel soggetto candidato risultato aggiudicatario dell'appalto secondo le modalità di cui al presente disciplinare;
- f) **Soggetto escluso.** Per soggetto escluso si intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente disciplinare, l'esclusione della gara;
- g) **Legale rappresentante.** Si definisce legale rappresentante del soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato. Legale rappresentante del raggruppamento di imprese è il legale rappresentante dell'impresa mandataria quale risulta dall'atto di costituzione del raggruppamento medesimo.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio per l'elaborazione delle buste paga ed adempimenti connessi, relativi al personale dipendente, dirigente ed ai redditi assimilati al lavoro dipendente dell'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro, per una durata di 12 mesi.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime o migliori condizioni, per una durata massima di 6 mesi.

Art. 3 - Lotto di gara e valore contrattuale dell'appalto

Il valore massimo stimato dell'appalto in oggetto, comprensivo dell'eventuale rinnovo, è pari a € **192.000** di cui € **3000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'iva al 22% e di altre imposte e contributi previdenziali se dovuti.

L'importo a base d'asta (escluso il periodo di eventuale rinnovo), è pari a € **128.000,00**, al netto di iva eventuali ulteriori imposte e contributi previdenziali, suddivisi come segue:

- € 126.000 **soggetti a ribasso** per l'espletamento dei servizi descritti nel Capitolato prestazionale;
- € 2.000,00 per oneri della sicurezza **non soggetti a ribasso** (al netto dell'iva al 22% e di altre imposte e contributi previdenziali se dovuti).

La Ditta aggiudicataria sarà altresì obbligata ad accettare le eventuali modifiche degli obblighi contrattuali derivanti da estensioni e diminuzioni della fornitura e comunque ogni variazione di prestazione sia in aumento che in diminuzione della fornitura previsti dal presente Disciplinare e dal Capitolato tecnico dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dall'ASPAL.

Art. 4 - Durata dell'appalto

La durata del contratto è di 12(dodici) mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio con opzione di rinnovo per un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

L'ASPAL si riserva inoltre la possibilità di recedere dal contratto, anche per causa non imputabile alla Ditta aggiudicataria, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo con semplice

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

preavviso di 60 giorni, senza che la Ditta appaltatrice possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo qualora si decidesse l'interruzione e/o la soppressione del servizio o intervengano successivi provvedimenti regionali/nazionali che dispongano la succitata soppressione, salvo il pagamento di quanto previsto all'art. 109 comma 1 del D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii.

Art. 5 - Ordine di validità dei documenti d'appalto

L'aggiudicatario dovrà tenere conto nel caso di discrepanza fra i documenti di appalto il seguente ordine di validità e d'importanza dei documenti:

- Capitolato prestazionale;
- Disciplinare di gara;
- Offerta dell'aggiudicatario;
- Contratto

Se all'interno dello stesso documento vi fossero punti o elementi di diversa interpretazione, verrà interpretato la condizione più favorevole per l'ASPAL.

Art. 6 – Soggetti ammessi alla gara

La procedura di gara è telematica si svolgerà attraverso la piattaforma Sardegna Cat.

La documentazione di gara è pubblicata nella Sezione "Bandi e gare d'appalto" del sito ASPAL www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, i soggetti di cui all'art. 45 del d.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, con i requisiti indicati all'articolo 7 del presente Disciplinare di gara, che abbiano trasmesso la propria manifestazione di interesse, a seguito di RDI Sardegnacat rfi_5994 e siano abilitati all'esercizio della professione di consulenti del lavoro, ovvero:

- a) I consulenti del lavoro di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 12/1979;
- b) Gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali abbiano dato comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere attività, per i quali l'art. 1 della legge n. 12/1979 estende la riserva legale;
- c) Le società di professionisti di cui ai punti a) e b) e di cui all'art. 10 della legge n. 183/2011.

In caso di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 45 c. 2 lett. b) c) d) ed e), l'offerta deve:

-Specificare le prestazioni o la quota di prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario (Art. 48 Comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016);

-In caso di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 45 c. 2 lett. b) e c) d. lgs. 50/2016, indicare inoltre per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e la segnalazione dall'Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato previste e punite all'art. 353 C.P.

In caso di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 45 c. 2 lett. d) ed e) non ancora costituiti l'offerta congiunta, inoltre, deve:

-Essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (Art. 48 c.8 del D.Lgs. n. 50/2016);

-Contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario o capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti (Art. 48 c.8 del D.Lgs. n. 50/2016);

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'ASPAL oltre che nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.

A ciascun partecipante alla gara è vietato partecipare come impresa individuale avendo partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario ed è vietato altresì partecipare in più di un raggruppamento, pena l'esclusione.

Ogni Offerente non potrà presentare più di un'offerta.

Art. 7- Requisiti di partecipazione

7.1 Requisiti di carattere generale:

A pena di esclusione, la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale. Sono comunque esclusi gli operatori che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 o di cui all'art. 35 del D.L. 90/14 convertito con modificazioni dalla L. 114/14, o di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in particolare:

inesistenza di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 8 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'articolo 2635 del Codice Civile; **b-bis)** false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D. Lgs.22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs.4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

2. Insussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (Codice degli Appalti), di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs.6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'esclusione di cui ai predetti punti 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del Codice Penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3. Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la Stazione Appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisce una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente punto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

È prevista inoltre l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto qualora:

- a) la Stazione Appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice degli Appalti;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) la Stazione Appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

- affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la Stazione Appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai 10 sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice degli Appalti, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice degli Appalti non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs.9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 del codice penale, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

7.2 Requisiti di idoneità professionale

- a) Abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro
- b) Iscrizione del professionista, indicato quale referente del servizio, all'albo dei consulenti del lavoro, a norma della legge 11 gennaio 1979, n. 12 da almeno cinque anni; ovvero iscrizione da almeno cinque anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali (purché sia stata data comunicazione, per analogo periodo di tempo, agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale svolgeranno le attività oggetto della presente procedura).
- c) Iscrizione nel registro delle imprese della **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.)**, per l'attività oggetto del presente appalto o in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di appartenenza se si tratta di uno Stato dell'U.E., in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, se dovuta.

Comprova dei requisiti:

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato in sede di procedura mediante compilazione della parte IV sez. A del DGUE; la stazione appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

A pena di esclusione, la partecipazione alle presenti procedure di appalto è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria:

- a) Essere in possesso di un fatturato globale medio minimo pari al doppio dell'importo stimato della base d'asta nel triennio 2018/2019/2020.

Il predetto requisito viene richiesto al fine di garantire la selezione di un operatore affidabile che garantisca solidità dal punto di vista patrimoniale.

Si precisa che per fatturato globale si intende il valore indicato nel Conto Economico del/i bilancio/i alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni". Con riguardo agli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone, sarà valutato il fatturato risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione Iva.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice, l'operatore che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Comprova del requisito:

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato in sede di procedura mediante compilazione della parte IV sez.B- 2a del DGUE; La stazione appaltante acquisisce le referenze di cui all'art. 86, comma 4 e all'XVII parte I del Codice.

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

**7.4 Requisiti di capacità tecnico – professionale previsti dall'art.83 comma 6 del
D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.**

A pena di esclusione, la partecipazione alla presente procedura di appalto è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico e professionale:

-Aver svolto nel triennio 2018-2019-2020, servizi analoghi a quello oggetto dell'affidamento (servizio elaborazione buste paga), a favore di amministrazioni pubbliche o di privati, per un valore complessivo almeno pari alla base d'asta.

In relazione alla capacità tecnica, le Ditte concorrenti presentano l'elenco dei principali servizi nel settore oggetto di gara, prestati nel triennio 2018-2019-2020 con l'indicazione precisa degli importi, delle date, dei committenti destinatari e del numero di dipendenti di questi ultimi

Comprova del requisito:

Il possesso dei medesimi requisiti deve essere autocertificato in sede di procedura mediante compilazione dell'apposita sezione C della parte IV del DGUE, oppure con idonea dichiarazione allegata al medesimo DGUE. La S.A. provvederà d'ufficio alla verifica presso gli Istituti/Sedi nei quali sono state svolte le esperienze.

Quote di qualificazione in caso di R.T.I./ConSORZI Ordinari

Nel caso di partecipazione alla gara in R.T.I./ConSORZIO ordinario:

- i requisiti di carattere generale, di cui **all'articolo 7.1** devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate;

-il requisito di idoneità professionale di cui **all'articolo 7.2**, relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio e all' iscrizione da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro (ovvero da almeno cinque anni negli albi degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), deve essere posseduto da:

-ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

-ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in questa abbia soggettività giuridica;

-I requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale, **di cui all'art. 7.3 e all'art. 7.4** relativi al fatturato globale e allo svolgimento di servizi analoghi a quello dell'affidamento, devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Si specifica che nel caso di soggetti costituiti o costituendi in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D.Lgs 50/2016, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti. La relativa dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna componente del RTI (costituito o costituendo) e da ciascuna componente del Consorzio che concorre in tutto o in parte alla realizzazione del requisito.

Art. 8 Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi e reti di imprese

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di Consorzi di Imprese e Reti di imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45,47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, non è ammesso che un'impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di imprese diverse, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l'impresa partecipa. Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno escluse dalla gara le imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/09/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possano essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in RTI di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Stazione Appaltante procederà a segnalare alle Autorità tali fenomeni.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 e ss mm ii e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i e retista/i concorre e solo q questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso contrario, verranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il Consorzio.

Tutte le disposizioni relative ai RTI o consorzi ordinari costituiti/non costituiti trovano applicazione anche in caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45 comma 2, lettera f) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ii, dotate/non dotate di organo comune di rappresentanza.

Art. 9 Subappalto

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. L'operatore economico, in sede di offerta, deve indicare le parti del servizio che intende subappaltare, mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE (Parte II-lett. D). In mancanza di tale espressa indicazione l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

Art.10 - Avvalimento

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è ammesso l'avvalimento. L'impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)" del DGUE. In particolare dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI.

L'impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione:

1. una dichiarazione come da modello E allegato al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente e da quello dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;
2. copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'Appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l'aggiudicatario.

Si specifica che l'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 89 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

A pena di esclusione non è consentito che più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'ausiliata (art.89, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii).

L'assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, comporta l'impossibilità di usufruire dell'avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio iscrizione alla CCIAA oppure l'iscrizione all' Albo).

Art. 11 - Procedura e criterio di aggiudicazione

La scelta del contraente avverrà con procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020 e ss mm ii, mediante RDO Sardegnacat, con invito rivolto agli operatori economici che abbiano manifestato interesse a seguito della RDI già menzionata all'art. 6.

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1 c. 3 della L. 120/2020. Si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del decreto legislativo n. 50/2016 anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Art. 12 - Documentazione amministrativa

Entro il termine di scadenza previsto nella RDO nell'apposito spazio **Busta di Qualifica**, i concorrenti sono tenuti a caricare sul sistema, **a pena di validità dell'offerta**, fatte salve le norme sul soccorso istruttorio, in quanto applicabili, la seguente documentazione amministrativa sottoscritta digitalmente:

1. Domanda di partecipazione, resa ai sensi del D.P.R. n 445/2000, conforme al modello All. A), compilato in tutte le sue parti;
2. Documento di gara unico europeo (DGUE), compilato in tutte le sue parti, come da modello All.B);
3. Capitolato prestazionale;
4. Patto d'integrità All F)
5. Eventuale documentazione relativa all'avvalimento, di cui all'art.10 del presente disciplinare;
6. Eventuale procura: l'operatore economico deve produrre e allegare a sistema la procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile;

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

7. DUVRI (allegato D);
8. Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi: le imprese concorrenti che intendano presentare un'offerta per la presente gara in RTI o con l'impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, dovranno allegare alla Busta di Qualifica i seguenti documenti:

RTI o Consorzio ordinario: dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, espresse anche in misura percentuale (art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma;

RTI o Consorzio ordinario già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio;

RTI o Consorzio ordinario non ancora costituiti: dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestante:

- a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art.48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Consorzio stabile: dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre;

Rete di imprese: dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite da ogni impresa aderente al contratto di rete e copia informatica autentica del contratto di rete.

Nel caso di RTI costituite o da costituirsi, ovvero di Consorzi o di Reti di Imprese gli allegati di cui alla "**Busta di qualifica**" dovranno essere firmati digitalmente con le modalità di seguito descritte.

L'Allegato 1 "Domanda di partecipazione" e l'Allegato 2 "DGUE" al presente Disciplinare, dovranno essere presentati da ciascuna impresa facente parte del RTI.

Al RTI è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 Codice Civile.

Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tali dichiarazioni dovranno essere prodotte oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici della fornitura; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 13 - Offerta economica

Entro il termine di scadenza previsto nella RDO, nell'apposito spazio **Busta Economica**, i concorrenti sono tenuti a:

1. Inserire a sistema il ribasso percentuale da applicarsi sull'importo a base d'asta. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
2. Allegare nella sezione "Allegati Generici" della Busta Economica della RDO l'Allegato C - Schema di offerta economica, compilato e sottoscritto digitalmente.

Si precisa che nel modello di offerta economica, dovrà essere indicato lo stesso ribasso percentuale già inserito nel sistema ai fini dell'assegnazione del punteggio economico e della graduatoria che verrà elaborata automaticamente dalla piattaforma.

In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifre, saranno ritenute valide le indicazioni più vantaggiose per la Stazione appaltante.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello indicato nel sistema.

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento, né potranno essere presentate offerte alternative.

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

I prezzi offerti devono intendersi comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato prestazionale, con la sola esclusione dell'Iva e dei contributi previdenziali.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o facenti riferimento a parametri di mercato non prevedibili al momento dell'aggiudicazione o ad altra offerta, propria o altrui. L'operatore economico nel formulare l'offerta dovrà valutare attentamente tutti i costi inerenti l'appalto, sia indiretti che diretti, sollevando l'Agenzia dal pagamento di ulteriori oneri per garantire la corretta funzionalità dello stesso.

L'operatore economico è vincolato alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni solari a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui la procedura di gara non dovesse concludersi entro 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta, la validità dell'offerta prodotta è tacitamente prorogata per ulteriori 180 giorni, salva revoca formale.

In caso di RTI costituendo l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso l'offerta del RTI/consorzio costituendo/costituito deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

Con riferimento al contenuto della Busta economica, laddove richiesto di firmare digitalmente un documento, la firma da riportare dovrà essere quella dei seguenti soggetti:

1. Del Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppate/consorziate, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
2. Del Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero del legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
3. Del Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm.ii;
4. Del Legale Rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, del legale rappresentante dell'impresa che riveste la funzione di organo comune.

Art. 14 – Cause espresse di esclusione

La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta l'automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della "par condicio", segretezza e imparzialità:

1. offerte pervenute oltre i termini di scadenza;
2. mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell'offerta (artt. 12 e 13), fatto salvo il soccorso istruttorio laddove applicabile (art. 18);
3. presenza di indicazioni economiche nella documentazione amministrativa in generale;
4. offerte pari o in aumento rispetto all'importo complessivo fissato a base di gara;
5. offerte che si trovino in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla gara, indicate negli atti di gara.

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

Art. 15 – Chiarimenti

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e tecnici possono essere richiesti, solo tramite sezione comunicazioni della piattaforma Sardegnacat, entro e non oltre il **01/03/2022 ore 18:00**.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti tramite mail o richieste telefoniche.

Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili, in formato elettronico, nell'area riservata agli invitati nella piattaforma Sardegna Cat, sezione-Messaggi e nel sito istituzionale (sezione Bandi e Gare-in svolgimento) entro il **03/03/2022 ore 18:00** della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, ovvero entro il 04/03/2022 così come previsto dall'art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 16 - Modalità di Sospensione o Annullamento

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dall'Agenzia e dalla Piattaforma Sardegna Cat, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara può essere sospesa o annullata; la sospensione e l'annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

Resta in ogni caso salva la facoltà per l'Amministrazione di annullare o sospendere, la gara o non procedere all'aggiudicazione per esigenze di pubblico interesse, per eccessiva onerosità e/o per incongruità dell'offerta, di rinviare l'apertura delle offerte, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

Art. 17 - Seggio di gara e modalità svolgimento procedura

La gestione della procedura di gara è affidata al Seggio di gara, composto da un Presidente e due testimoni, di cui uno anche con funzioni di Segretario verbalizzante.

Il seggio di gara provvederà a verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati e quindi:

- 1) Aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
 - esperire eventuale soccorso istruttorio;
 - procedere all'ammissione alle fasi successive delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare. In caso di esclusione di un'impresa concorrente nella fase amministrativa, il seggio di gara accederà al sistema Sardegna Cat per escluderla dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta economica della stessa;
- 2) Aprire la busta economica, verificare la firma digitale, leggere e verificare le offerte economiche dei concorrenti ammessi, ovvero effettuare il calcolo della soglia di anomalia (ai sensi dell'art. 97 comma 2-2 bis del D.Lgs 50/2016);
- 3) Formare la graduatoria provvisoria

In caso di ex aequo tra le migliori offerte, si procederà, ex art. 77 del R.D 827/24, a richiedere ai partecipanti la formulazione di una offerta migliorativa, in mancanza della quale si procederà al sorteggio.

I concorrenti le cui offerte sono risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e ss mm ii, vengono invitati ai sensi dei commi 1 e 5 del medesimo articolo, a presentare giustificazioni.

All'esito del procedimento di verifica, la Stazione Appaltante dichiara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Ai sensi dell'articolo 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvede a comunicare

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

- a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione ai concorrenti esclusi;
- c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal destinatario nel modello "Allegato Istanza di partecipazione" e "Allegato DGUE".

Art. 18 - Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ii. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

-il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazioni non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

-l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-la mancata produzione delle dichiarazioni di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

-la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48 comma 4 del codice sono sanabili). La stazione appaltante può richiedere ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna.

I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo pec. L'operatore economico dovrà rispondere entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante (non superiori a dieci giorni).

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85 del Codice degli Appalti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura sopradescritta, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 19– Aggiudicazione

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento del Dirigente del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili.

Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione per esigenze di pubblico interesse, per eccessiva onerosità e/o per incongruità dell'offerta nel suo insieme. L'aggiudicazione è peraltro condizionata (ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016) all'esito positivo della verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia nonché derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall'art. 32 quater, del C.P., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Art. 20 - Stipulazione del contratto

A seguito del provvedimento di aggiudicazione si procederà alla successiva stipulazione del contratto, mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 del d.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs 50/2016 ss mm ii, il termine dilatori dei 35 giorni di cui al comma 9 del medesimo articolo non si applica al presente appalto.

L'operatore economico aggiudicatario, si impegna a presentare ai fini della stipula del contratto contrattuale:

1. la polizza di cui all'art 14 del Capitolato prestazionale;
2. la cauzione definitiva di cui al successivo art. 23 del presente Disciplinare;
3. gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.
4. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o un Consorzio, il medesimo sarà tenuto a trasmettere l'atto di costituzione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136

Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

L'appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti all'ASPAL, al Personale dell'ASPAL ovvero a terzi o a cose di terzi o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, del proprio personale o da chiunque chiamato a collaborare.

Art. 21 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del contratto, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss mm ii, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

A tale garanzia definitiva, si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione definitiva, conforme agli schemi tipo approvati con DM 31/2018 e ss mm ii, dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti condizioni:

- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni,

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

- anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 del codice civile nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice medesimo.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.

L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'aggiudicatario nonché l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto.

Art. 22 – Responsabilità e penalità

La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio.

Qualora l'appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, si applica quanto disposto dall'art. 10 del Capitolato prestazionale.

Art. 23 - Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve, con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento stesso, nei seguenti casi:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- in caso di non conformità del servizio reso accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto.
- qualora il ritardo nell'esecuzione sia tale da rendere la stessa non più di interesse per l'ASPAL;
- per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- applicazioni di penali per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- cessione della Ditta Aggiudicataria, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta Aggiudicataria, di subappalto non autorizzato e di cessione del contratto a terzi;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'ASPAL, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria.

Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell'ASPAL che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con la Ditta appaltatrice.

Art. 24 – Prezzi

I prezzi offerti sono sempre vincolanti per l'Aggiudicatario e sono da intendersi onnicomprensivi ad

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

esclusione dell'IVA e altri oneri previsti per legge. I prezzi offerti ed aggiudicati e, quindi, i corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi onnicomprensivi delle prestazioni specificate nel presente Disciplinare, nel Capitolato prestazionale e rispettivi allegati, per servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Art. 25 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Disciplinare di gara.

Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all' ASPAL e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Art. 26 - Modalità di fatturazione e pagamenti

La fatturazione dei corrispettivi per i servizi oggetto del presente appalto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 16 del Capitolato tecnico.

Nella comunicazione che verrà trasmessa a seguito dell'affidamento della fornitura, saranno indicati tutti i riferimenti da portare nella fattura.

La fattura andrà intestata a:

AGENZIA SARDA POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO
via Is Mirrionis 195
09122 Cagliari
P.IVA 92028890926

dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

Il n. del CIG:

Il codice univoco ufficio: **UFVJ58**;

Il nome dell'ufficio: **ASPAL**;

Numero e data del contratto a cui si riferisce;

Il Servizio destinatario della presente fornitura: ASPAL

Il mese/periodo di riferimento

L'assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire l'emissione dell'ordinativo di pagamento senza che all'ASPAL possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento.

Si comunica, inoltre, che le fatture elettroniche nel campo Iva dovranno riportare l'opzione **S** "Split Payment".

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di protocollo in entrata e in subordine dall'accertamento della regolarità della fornitura (verifica di conformità). Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell'accertamento della regolarità della fornitura, il conteggio dei 30 giorni decorrerà dalla data del verbale di verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D.Lgs. 192/2012. Si specifica che ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolare esecuzione e rilascio del DURC.

Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa relative ai servizi oggetto della fornitura a favore dell'ASPAL, interrompono i termini di pagamento dei prodotti oggetto di contestazione, fino alla soluzione definitiva del problema.

La Ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 come modificata dal DL n. 187/2010 convertito con legge 217/2010, pertanto successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

comunicare all'ASPAL, gli estremi identificativi dell/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere la fornitura oggetto della presente gara. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Agenzia potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento, all'acquisto sul mercato dei prodotti non consegnati o, infine, alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 27 - Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii

L'Appaltatore è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e rispettivi allegati, di tutte le Leggi, Decreti e Circolari, anche non espressamente citati, sia di carattere amministrativo che di carattere tecnologico, ambientale, etc.

A questo proposito si ricorda che l'Appaltatore dovrà procedere alla redazione dell'offerta edotto di tutte le normative di settore vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o ristoro all'amministrazione invocando eventuali omissioni o carenze.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale, si farà riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture, nonché al Codice Civile.

Art. 28 – Subappalto

Il subappalto in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017 e ss.mm.ii., è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il concorrente, nell'ambito della documentazione amministrativa di cui all'art. 12 del presente Disciplinare, deve indicare le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare e i termini percentuali. L'espressione di un valore numerico che possa rendere nota l'offerta economica di gara, determina l'esclusione del Concorrente dalla gara;
- l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso l'ASPAL, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- al momento del deposito del contratto di subappalto deve essere trasmessa all'ASPAL la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii.

Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 come modificata dal DL n. 187/2010 convertito con legge 217/2010, pertanto successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'ASPAL, gli estremi identificativi dell/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Unitamente alla comunicazione di affidamento verrà quindi trasmesso il modello relativo a tali

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

informazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, da compilarli a cura della Ditta aggiudicataria e da restituire all'ASPAL - Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili ed immobili tramite PEC: agenzia lavoro@pec.regione.sardegna.it

Art. 30- Cessione del contratto

Secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto nel comma 4 del citato articolo e nell'articolo 106, comma 1, lettera d).

Art.31 - Trattamento dei dati personali

L'ASPAL, con sede legale in Cagliari, Via Is Mirrionis 195, Codice Fiscale e P. IVA 92028890926, legalmente rappresentata dal Direttore Generale in carica (in seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (in seguito, "GDPR") recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Reg. Ue 2016/679, che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. I dati personali e/o identificativi forniti dal partecipante alla gara saranno raccolti e trattati per gestire la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione). Pertanto il trattamento:

- è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- è necessario per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- è necessario per motivi di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica ed eventualmente cartacea da parte di ASPAL e i dati forniti saranno archiviati presso la sede centrale dell'ASPAL, e conservati per il periodo necessario al conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati. I dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare che saranno autorizzati, o a eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema. Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell'art. 6 lett. b) ed e) e dell'art. 9 lett. g) del GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati anche a soggetti esterni autorizzati per eventuali verifiche e controlli previsti dalla normativa. I dati personali conferiti all'ASPAL sono conservati sui server e nell'archivio cartaceo dell'amministrazione, all'interno dell'Unione Europea. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini della procedura di selezione prevista dal presente avviso; l'eventuale mancato consenso, opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura. Ai sensi del Capo III del GDPR, in qualsiasi momento l'interessato ha il diritto di: - Accedere ai Suoi dati personali; - Richiedere la correzione, cancellazione dei Suoi dati personali; - Revocare in qualsiasi momento il consenso all'utilizzo e alla divulgazione dei Suoi dati personali; - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano, nonché di trasmettere i Suoi dati personali ad un altro titolare del trattamento; - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano; - Ottenere la limitazione al trattamento dei Suoi dati personali; - Proporre reclamo all'autorità di controllo secondo le modalità previste dalla stessa normativa.

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza.

È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r all'URP dell'ASPAL c/o via Is Mirrionis, 195 - 09122 Cagliari oppure una PEC all'indirizzo: agenzia lavoro@pec.regione.sardegna.it. indicando nell'oggetto "Applicazione diritti sulla Privacy".

Il Responsabile della Protezione dei dati è individuato nella persona del Dott. Alessandro Inghilleri (contatti al link https://www.regione.sardegna.it/regione/responsabile_protezione_dati/).

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

Art. 32 - Foro Competente

Per eventuali controversie, che potranno insorgere tra l'ASPAL e l'aggiudicataria durante o al termine del contratto è competente il Foro di Cagliari. È escluso il ricorso a qualunque forma di Arbitrato. Nelle more di un eventuale giudizio la Ditta aggiudicataria non potrà sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario l'ASPAL potrà rivalersi senza alcuna formalità sulla cauzione disponibile ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 33- Allegati

- a) Domanda di partecipazione
- b) DGUE
- c) Schema offerta economica
- d) DUVRI
- e) Modello di Dichiarazione Avvalimento
- f) Patto di integrità
- g) Istruzioni Sardegnacat